

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****296 / 2023 del 19/10/2023****Oggetto: COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. OSVALDO CHIARA.**

---

**OGGETTO:** COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA E STUDIO A TITOLO GRATUITO DOTT. OSVALDO CHIARA.

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 386/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**DATO ATTO** che l'art. 16 comma 1 della citata L.R. n. 33 del 2009 attribuisce ad AREU la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera;

**CONSIDERATO** che il Dott. Osvaldo Chiara, Direttore del Dipartimento Interaziendale Rete Traumi Metropolitana e Patologie Tempo Dipendenti di AREU, nonché Professore Straordinario dell'Università Statale di Milano, convenzionato con l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, quale direttore della Struttura Complessa "Chirurgia Generale Trauma Team" e che verrà collocato in quiescenza a decorrere dal 01/11/2023, risulta essere in possesso di adeguata esperienza e di particolare e comprovata specializzazione;

**RITENUTO**, pertanto, utile e funzionale per AREU acquisire la collaborazione del Dott. Osvaldo Chiara al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU, connesse alla rete di patologia "Rete Traumi Maggiori";

**VISTA** la normativa di riferimento in tema di conferimento di incarichi a personale in quiescenza:

- Decreto-legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, così come successivamente modificato dalla Legge n. 114/2014 - al cui comma 9 dell'art. 5 prevede che "è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo ...Gli incarichi e le collaborazioni sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata ...";
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.";
- Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 4/2015 "Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95

del 2012, come modificato dall'articolo 17, comma 13, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Integrazione della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6 del 2014";

**VISTO** altresì l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, che prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

**CONSIDERATO** che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;

**PRECISATO** che il contratto di collaborazione decorre dal 01.11.2023 sino a tutto il 31.10.2024, con esclusione del tacito rinnovo;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il contenuto del contratto di collaborazione, autorizzandone la sottoscrizione, per incarico di consulenza e studio a titolo gratuito tra l'AREU e il Dott. Osvaldo Chiara, il cui testo, concernente le condizioni economiche, connesse al solo rimborso dei costi sostenuti, e operative previste per lo svolgimento di tale incarico, viene approvato ed è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la collaborazione del Dott. Osvaldo Chiara sarà resa al fine di supportare lo sviluppo, la realizzazione e l'implementazione di progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU, connesse alla rete di patologia "Rete Traumi Maggiori";
3. di precisare che il contratto di collaborazione decorre dal 01.11.2023 sino a tutto il 31.10.2024, con esclusione del tacito rinnovo;
4. di stabilire che l'attività sarà resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al citato

contratto, nel limite di euro 5.000,00/annuali;

5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa presunta massima di euro 5.000,00, la quale sarà contabilizzata nei bilanci degli esercizi degli anni 2023 e 2024 al conto n. 30.20.32.60 ("Rimborso spese di viaggio, vitto e soggiorno") della contabilità aziendale;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER INCARICO DI CONSULENZA**

**E STUDIO A TITOLO GRATUITO**

**TRA**

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU), con sede in Milano Viale Monza n. 223, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale

**E**

Prof. **OSVALDO CHIARA** (di seguito per brevità anche Professionista), nato a Milano (MI), il giorno 13.09.1953, Direttore del Dipartimento Interaziendale Rete Traumi Metropolitana e Patologie Tempo Dipendenti di AREU, nonché Professore Straordinario dell'Università Statale di Milano convenzionato con l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) Grande Ospedale Metropolitano Niguarda quale Direttore della Struttura Complessa "Chirurgia Generale Trauma Team" e che verrà collocato in quiescenza con decorrenza dal 01 novembre 2023.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 Oggetto e attività connesse all'incarico**

L'AREU attribuisce al Professionista, che lo accetta, l'incarico di consulenza e studio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., al fine di collaborare per sviluppare, realizzare e implementare progetti nell'ambito delle attività proprie di AREU, connesse alla rete di patologia:

• **RETE TRAUMI MAGGIORI**

Al Professionista potrà essere richiesto di prestare attività di consulenza e studio in ulteriori contesti, anche extraregionali, di interesse della Direzione di AREU.

Imposta di bollo pari a € 16,00.  
Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.  
Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI | REGISTRO UFFICIALE | 4352 | 11-01-2021

La collaborazione di cui al presente accordo sarà prestata dal Professionista d'intesa con la Direzione di AREU, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e in via non esclusiva non costituisce in nessun modo rapporto di lavoro, né con vincolo di subordinazione gerarchica né di collaborazione coordinata e continuativa. Da detto contratto non deriva, altresì, alcun rapporto previdenziale.

Nell'assolvimento del proprio incarico, anche al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi, il Professionista dovrà attenersi alle direttive concordate con la Direzione Generale di AREU, alla quale dovrà riportare l'esito dell'attività effettuata.

La sottoscrizione del presente contratto non impedisce al Professionista di svolgere altre attività disciplinate da contratti con soggetti terzi.

#### **Art. 2 Copertura assicurativa**

Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente contratto da parte del Professionista trova applicazione la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi di AREU, nella modalità in essere, resa in favore del personale che opera nelle proprie strutture.

Il rischio per infortuni rimane esclusivamente a carico del Professionista, il quale deve dotarsi di idonea polizza assicurativa relativa ai propri infortuni, anche in itinere, valida per tutto il periodo di vigenza della collaborazione, manlevando e sollevando AREU da ogni responsabilità conseguente.

#### **Art. 3 Condizioni economiche**

L'attività viene resa dal Professionista a favore di AREU a titolo completamente gratuito, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto e disciplinato dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, così come modificato dall'articolo 17, comma 3, della legge del 7 agosto 2015, n. 124 e s.m.i., fermo restando il rimborso delle sole spese documentate e connesse al presente contratto, nel limite di euro 5.000,00 per la durata del contratto. Nel caso in cui AREU dovesse concordare con il Professionista che lo

stesso si rechi, per conto dell' Agenzia, presso sedi differenti da quella aziendale, AREU

stessa potrà provvedere, attraverso il proprio servizio di agenzia viaggi, a prenotare direttamente, con oneri economici a proprio carico, viaggi e soggiorni a favore del Professionista.

#### **Art. 4 Durata**

Il presente accordo decorre dal 01/11/2023 sino al 31/10/2024 con esclusione del tacito rinnovo.

Entrambe le parti potranno recedere con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: per AREU: protocollo@pec.areu.lombardia.it e per il Professionista: ochiara@yahoo.com

#### **Art. 5 Imposte e oneri**

Le imposte e gli oneri similari per eventuali registrazioni, se dovuti, sono a carico delle Parti in egual misura. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

#### **Art. 6 Controversie**

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

#### **Art. 7 Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento**

Il Professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna al rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sul sito internet di AREU), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del pre-

sente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

**Art. 8           Trattamento dei dati personali**

Le Parti in caso di trattamento di dati personali e sensibili relativi all'esecuzione del presente accordo, garantiscono il rispetto della normativa prevista dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., a tutela della riservatezza. Il Professionista autorizza, altresì, l'AREU all'uso, al trattamento e al trasferimento dei suoi dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 al fine del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto

AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Il Professionista, Prof. Osvaldo Chiara

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, le Parti concordano ed approvano specificatamente per iscritto l'articolo relativo al Foro competente in caso di controversie.

AREU, il Direttore Generale p.t. Dott. Alberto Zoli

Il Professionista, Prof. Osvaldo Chiara